



La manovra correttiva farebbe slittare a fine anno i termini per il nuovo adempimento relativo all'adeguamento del DVR allo stress sul lavoro per datori di lavoro Pubblici e Privati *di Michele Regina*

La manovra correttiva porterebbe la proroga della scadenza della valutazione dello stress sul lavoro alla fine del corrente anno anche per il settore privato, oltre che per quello pubblico.

Come sanno gli addetti al lavoro della sicurezza sui luoghi di lavoro la scadenza per l'implementazione del DVR - dopo altro regime di proroghe - era fissata all'1.8.2010. Ma vediamo un attimo di che si tratta.

Secondo gli art. 28 e seguenti del DLgs 81/2008 il Datore di lavoro - in collaborazione con il RSPP e il Medico competente, ove prescritta la sorveglianza sanitaria, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e considerare in modo specifico i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato¹, nel rispetto dell'AE 8 ottobre 2004 (recepito dall'Accordo Interconfederale del 9.6.2008) e quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Lo stress da lavoro correlato secondo l'Accordo interconfederale è:

"1 è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.

2. L'individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire diversamente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi dalla propria vita.

3. Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione,

può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.

4. Lo stress che ha origine fuori dall'ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc."

Il DLgs 106 del 2009, correttivo delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha stabilito che la valutazione del rischio doveva essere valutata alla luce di specifiche indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente e che comunque datori di lavori pubblici e privati dovevano adeguare i DVR con tale rischio entro l'1.8.2010.

Il motivo della proroga indicato nel correttivo (DL 78/2010) nasce dall'inesistenza alla data delle indicazioni che avrebbe dovuto fornire la citata Commissione.

In effetti, detta Commissione ha elaborato una bozza che però non è stata condivisa da tutti gli attori.

Regioni e Ispesl non hanno condiviso tale bozza.

Al fine di rendere il documento condivisibile si è ritenuto, a prescindere dalle complessità del settore pubblico, di fare slittare l'adempimento a fine anno per evidenti ragioni organizzative.

Pertanto, nelle more del completo recepimento parlamentare conseguente alla conversione in legge della manovra, gli addetti ai lavori con molta probabilità, rispetto alla data di redazione del presente contributo, vedranno lo slittamento dell'adempimento per il settore pubblico e privato a partire dal 31.12.2010.

1 Art. 1 accordo (Introduzione)

1. Lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Dopo aver individuato la necessità di una specifica azione congiunta in questa materia e anche al fine di anticipare una consultazione della Commissione in ordine allo stress, le parti sociali europee hanno incluso questa materia nel programma di lavoro del dialogo sociale 2003-2005.

2. Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.

3. Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso. Quando si affrontano i problemi dello stress lavoro-correlato è essenziale tener conto delle diverse caratteristiche dei lavoratori nel senso specificato dal secondo capoverso dell'art. 3.